

QUESITO N.1 DEL 31.10.2013

In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento al requisito di indipendenza si chiede se possibile di specificare cosa si intende per “emittenti e intermediari” e quali sono i rapporti che possono condizionare l’indipendenza di giudizio.
2. Si richiede di specificare la definizione di “clienti istituzionali” nonché cosa si intende per “masse gestite” nell’ambito delle attività di consulenza prestate.

RISPOSTA

1. Per requisito di indipendenza si intende quello specificato nell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari e società.

Tra i rapporti che possono condizionare l’indipendenza del giudizio vi è, ad esempio, la remunerazione non solo dai propri clienti ma anche, diretta o indiretta, da parte di un intermediario/emittente a fronte della consulenza resa in materia di investimenti ai propri clienti. Per Emittenti ed Intermediari si intendono quelli che emettono strumenti finanziari così come definiti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2. Per “clienti istituzionali” si intendono:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- agenti di cambio.

Nel caso specifico per “masse gestite” si intende il patrimonio finanziario complessivo soggetto a consulenza in materia d’investimento (ossia solo raccomandazioni) come disciplinato dall’art 5-septies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Palermo, 5 novembre 2013

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Insinna